

Procedimento Unitario n. 458/2023

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCURSUALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Stefano Miglietta ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

proposto da , residente in Torino, via assistito dall'avv. Claudia Casciano e dal dott. Amedeo Gerbino, nominati Gestori della Crisi dall'OCC "Modello Torino"- MO.TO.

* * * * *

Premesso che

- con l'ausilio dell'avv. Claudia Casciano e del dott. Amedeo Gerbino, nominati Gestori della Crisi dall'OCC "Modello Torino"- MO.TO., ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui afferma di trovarsi
- sulla base del piano allegato, la proposta prevede in sintesi:
 - il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 40.000, in un'unica soluzione, dei quali una parte (€ 34.000) sarà tratta dalla quota di TFR disponibile maturata alla data di presentazione della domanda, ed una parte (€ 6.000) sarà messa a disposizione della procedura da parte di un soggetto terzo (somma garantita mediante consegna all'OCC di assegno circolare di pari importo, che sarà versato sul conto della procedura in seguito all'eventuale omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore);
 - la destinazione di tale somma al pagamento integrale delle spese della procedura, del compenso dell'OCC della quota del 45% circa dei crediti chirografari (non risultano esistere in capo al debitore crediti privilegiati);
- il Tribunale, dopo aver richiesto ed ottenuto un'integrazione della proposta e della relazione dell'OCC (cfr. decreto del 3/1/2024 e depositi del 16 e 17/1/2024)



ritenuti ammissibili la proposta ed il piano, in data 14/2/2024 ha depositato il decreto previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;

- in data 15/3/2024 l' OCC ha depositato nel fascicolo della procedura una nota scritta con cui, dato atto di aver pubblicato ed inviato a tutti i creditori ed alle parti interessate il suddetto decreto e di aver ricevuto due memorie di osservazioni da parte dei creditori IBL – Banca – Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. e Banca Sistema S.p.a., ha sostenuto l'infondatezza di tali osservazioni e ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica al piano;

considerato che

§1. contrariamente a quanto sostenuto dai creditori oppositori, il Tribunale ritiene raggiunta la prova dello stato di indebitamento del ricorrente, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett. c), CCII come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;

- sono state, infatti, documentate le seguenti circostanze:
 - l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta a circa € 100.000;
 - il ricorrente percepisce un reddito mensile netto di € 1.700;
 - attualmente la quota disponibile di tale reddito ammonta a circa € 700, tenuto conto delle quote oggetto di cessione volontaria e di pignoramenti;
 - il nucleo familiare del ricorrente è composto da lui e dalla moglie, la quale risulta percepire uno stipendio netto mensile di € 500;
 - secondo gli ultimi rilevamenti statistici disponibili, la spesa mediana mensile per il mantenimento di un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente ammonta ad € 2.621,31, importo maggiore di quello indicato nel ricorso (€ 2.448);
 - il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili, beni mobili registrati o altri beni utilmente liquidabili per la soddisfazione dei creditori;
- a fronte di un siffatto quadro fattuale, è evidente che il ricorrente non è attualmente in grado di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto conto dell'indebitamento complessivo, della quota residua di cui il debitore dispone al netto delle cessioni legate ai finanziamenti, dei pignoramenti, dell'ammontare della quota di spese per il sostentamento del nucleo familiare di cui è parte, e dell'assenza di beni prontamente liquidabili per fare fronte al notevole stock debitorio maturato;

§2. come già rilevato nel decreto ex art. 70 CCII, il Tribunale ritiene che non ricorra in capo al debitore ricorrente alcuna delle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura previste dall'art. 69 CCII: in particolare non si ravvisa colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;

- per accertare l'assenza di "colpa grave" nella determinazione del sovraindebitamento occorre, in primo luogo, verificare che il debitore non abbia fatto ricorso al credito con un elevato grado di imprudenza, da valutarsi



alla luce dell'esame oggettivo della storia del debitore e delle sue caratteristiche soggettive, al fine di comprendere il suo grado di capacità e consapevolezza nella gestione del reddito e del patrimonio, nell'assunzione delle obbligazioni e nella valutazione delle possibili alternative per far fronte alle difficoltà verificatesi nell'arco della sua vita;

- il ricorrente ha individuato la causa del suo sovraindebitamento nella ludopatia;
- la narrazione del ricorrente risulta credibile alla luce delle relazioni prodotte in allegato alla nota integrativa del 16/1/2024, dalla quale emerge che egli ha intrapreso un percorso di sostegno psicologico e psichiatrico a far data dal 2019, con diagnosi, tra il resto, di disturbo da gioco d'azzardo;
- l'individuazione della causa del sovraindebitamento nella ludopatia è stata confermata dall'O.C.C., il quale nella sua relazione e nell'integrazione fornita su richiesta del Giudice, ha riferito che dalla documentazione prodotta risulta *"A) che il ricorrente era effettivamente affetto da ludopatia (patologia legata ad una forma severa di dipendenza ludopatica), e non soltanto da una più generica forma patologica psicologica di tipo compulsivo; B) che tale patologia sarebbe insorta (alla fine del 2018) in periodo compatibile con l'insorgenza dei debiti contratti dal ricorrente, C) quando è stato intrapreso (11/11/2019) ed in cosa è consistito il percorso di sostegno psicologico al ricorrente"*;
- risulta, pertanto, che l'attuale situazione economica del ricorrente, caratterizzata da un grave stato di sovraindebitamento, sia stata originata da un eccessivo ricorso al debito causato da una progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie, in assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, in ogni caso, nell'ambito di una situazione personale specificamente incisa da una patologia psichiatrica risalente nel tempo;
- pur non essendovi la prova diretta che la ludopatia abbia orientato le scelte finanziarie del ricorrente sin dall'agosto del 2018 (momento della stipulazione del primo contratto di finanziamento con la IBL Banca S.p.a.), la circostanza che egli abbia ricercato un sostegno psicologico e psichiatrico nel novembre del 2019 e che in allora sia stata diagnosticata la patologia come esistente rendono verosimile che la dipendenza dal gioco d'azzardo fosse presente nell'anno antecedente a tale data;
- risulta, dunque, che la ludopatia abbia costituito il motivo che, da un lato, ha spinto il ricorrente a fare ricorso al credito e, dall'altro, l'ha reso definitivamente incapace di fare fronte alle obbligazioni restitutorie derivanti da quei contratti;
- non vale ad escludere il nesso causale tra la patologia e il sovraindebitamento l'assenza di prova che le somme ricevute in prestito siano state destinate direttamente al pagamento di debiti di gioco, poiché, da un lato, tale prova risulterebbe quasi diabolica e, dall'altro, le somme ottenute in prestito potrebbero essere state usate per pagare debiti diversi da quelli derivanti dal gioco, senza che ciò comporti un mutamento della causa dell'indebitamento, riconducibile comunque alla suddetta patologia;



- se, dunque, l'origine della rottura dell'equilibrio finanziario del ricorrente è individuabile nella dipendenza patologica da gioco d'azzardo, dall'esame degli atti del procedimento emerge che il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta invece riconducibile alla successiva stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che il ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile;
 - ritiene il Tribunale che nemmeno il ricorso a questo credito possa essere reputato gravemente colposo, poiché il consumatore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano strategico, risultava giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del consumatore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis;
 - consentire al ricorrente di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta, quindi, in linea con lo scopo della procedura, la quale è finalizzata a garantire al debitore non immeritevole di godere di una cd. *second chance*, che gli consenta di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;
- §3.** non si ravvisa il compimento da parte del ricorrente di atti in frode ai creditori, intesi come atti dispositivi che abbiano comportato la diminuzione delle possibilità di soddisfazione dei creditori caratterizzati da una dolosa ed artificiosa preordinazione a tale scopo;
- nè si ritiene che la reticenza del consumatore al momento della compilazione del questionario predisposto dal finanziatore in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo integri una condotta fraudolenta, ostativa all'ammissione del consumatore alla procedura: tale contegno precontrattuale difetta, infatti, di una reale portata decettiva, stante la sua inidoneità a condizionare la volontà dell'ente creditizio di erogare il credito, il quale è in ogni caso tenuto a compiere autonomamente una prudente e diligente valutazione del merito creditizio del contraente, non potendo limitarsi ad accettare supinamente e senza verifiche le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo (cfr. art. 124-bis TUB);
 - il comportamento reticente del debitore, pertanto, se può astrattamente giustificare l'attivazione di rimedi contrattuali da parte del creditore, non rileva invece ai fini dell'esclusione della meritevolezza in capo al consumatore o della declaratoria di inammissibilità della domanda per essere stato il sovraindebitamento determinato con frode;
- §4.** avendo i creditori che hanno presentato le osservazioni contestato la convenienza della proposta, ai sensi dell'art. 70, comma 9, CCII il piano può essere omologato se il giudice "*ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*";



- richiamato il paragrafo §1 in merito alla ricostruzione della situazione debitoria, reddituale e patrimoniale del ricorrente, ritiene questo giudice che i debitori oppositori non potrebbero trarre alcun vantaggio dall'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente: in quello scenario alternativo, infatti, l'attivo ripartibile a favore dei creditori sarebbe pari alla differenza tra il reddito percepito dal ricorrente nei prossimi 3 anni (decorsi i quali sarebbe verosimilmente proposta l'istanza di esdebitazione) e la quota di spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del ricorrente nello stesso periodo (da sottrarsi dall'attivo ai sensi dell'art. 268 , comma 4, lett) b), e certamente inferiore agli € 40.000 che il ricorrente mette a disposizione in questa procedura;

§5. non si ravvisa nel Piano proposto alcun errore nella qualificazione del credito degli oppositori come chirografario, attesa la fonte e la funzione del credito;

ritenuto che

- l'OCC abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge e dal decreto di apertura della procedura;
- il piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile, per le ragioni già esposte nel decreto ex art. 70, comma 1, CCII, che qui si intende integralmente richiamato;

P. Q. M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da

dichiara chiusa la procedura;

dispone l' OCC comunichi questa sentenza ai creditori e la pubblichi entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;

manda la Cancelleria di comunicare questa sentenza al ricorrente e all'OCC.

Torino, 11 giugno 2024

Il Giudice
(*Stefano Miglietta*)

